



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Capitaneria di porto di Savona

ORDINANZA N 001 /2017

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIABILITA' NELL'AMBITO PORTUALE DI VADO LIGURE
DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DEI VELOCIPEDI – NORME PER MOTOCICLI E CICLOMOTORI

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Savona-Vado Ligure;

- VISTA** la propria Ordinanza n. 107/2015 in data 15/06/2015, "Disciplina dell'accesso e della circolazione in ambito portuale" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6.7 del D Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) concernente il potere del Comandante di porto, Capo del Circondario Marittimo, di disciplinare con Ordinanza la circolazione nelle aree portuali aperte all'uso pubblico;
- VISTI** gli artt. 50 e 182 del D Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) concernente la definizione e la circolazione dei velocipedi;
- VISTO** il D.P.R. 18/12/1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada";
- VISTA** la Circolare dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 5201696 del 14/04/1995 che fornisce indirizzi sulla disciplina della circolazione in ambito portuale, chiarendo che è compito dell'Autorità Marittima adottare i provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione;
- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Riordino della legislazione in materia portuale";
- VISTO** l'art. 4 comma 1 lettere g) del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 272 concernente "l'adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della L. 31 dicembre 1998, n. 485" che attribuisce il compito al datore di lavoro dell'impresa terminalista di elaborare un documento contenente, tra l'altro, le misure adottate per la circolazione all'interno dell'area assentita in concessione;
- CONSIDERATO** che per viabilità comune destinata a pubblico transito si intende quella consentita a tutti i soggetti abilitati all'accesso all'ambito portuale;
- CONSIDERATO** altresì che le rimanenti aree, escluse dalla viabilità comune, devono intendersi destinate agli usi marittimi tipici del porto e pertanto sono affidate dall'Autorità Portuale a terzi per lo svolgimento di attività ed operazioni portuali;
- CONSIDERATA** la notevole entità delle ordinarie attività che si svolgono in alcune zone dell'area portuale di Vado Ligure, ivi comprese le regolari operazioni di carico e scarico merci;
- ATTESO** che dette attività comportano un consistente flusso di automobili e mezzi pesanti, con concentrazioni considerevoli in alcune zone del bacino portuale di Vado Ligure, meglio individuate nell'allegato grafico parte integrante di questa Ordinanza;
- CONSIDERATO** che, in particolare, sulla strada denominata + 15 la concomitante presenza di mezzi pesanti e dei velocipedi può costituire pericolo ed un intralcio alla circolazione stradale dell'utenza portuale e delle merci;
- CONSIDERATO**, altresì, che la strada +15 presenta un restringimento della viabilità ad un corsia, a causa di una frana verificatasi in corrispondenza del Forte San Giacomo;

CONSIDERATO, inoltre, che nello specchio acqueo compreso tra il porto di Vado Ligure ed il pontile denominato "transitorio petroli" sono in corso i lavori di realizzazione della Piattaforma Multifunzione, caratterizzati dal trasferimento di materiale mediante l'impiego di camion;

RITENUTO pertanto doveroso, in considerazione del principio di salvaguardia della sicurezza stradale, modificare l'attuale assetto dispositivo che regola la circolazione in ambito portuale presso alcune zone del porto di Vado Ligure, istituendovi il divieto di circolare con velocipedi, tenendo anche conto dell'interesse pubblico a che la circolazione delle merci in porto non venga ostacolata;

CONSIDERATO altresì che la presenza presso il sedime portuale sia di Savona che di Vado Ligure suggerisce l'opportunità di dettare norme a tutela della sicurezza stradale nei confronti dei conduttori di ciclomotori e motocicli;

D'INTESA con l'Autorità Portuale di Savona e dietro apposita richiesta del terminalista REEFER;

VISTO che il terminal in concessione alla Società Forship S.p.A. non presenta elementi infrastrutturali e logistici tali da richiedere l'applicazione del divieto oggetto della presente Ordinanza;

SENTITE le Amministrazioni e le ditte i cui dipendenti operano/circolano nelle zone in questione;

VISTI gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione

ORDINA

Articolo 1

A partire dalla data odierna, per le motivazioni sopra richiamate, è interdetta la circolazione ai velocipedi che percorrono la viabilità comune destinata al pubblico transito, sia in entrata sia in uscita dal bacino portuale di *Vado Ligure*, nelle aree meglio individuate nell'allegato grafico parte integrante di questa Ordinanza.

Articolo 2

La viabilità comune è indicata con idonea segnaletica verticale ed orizzontale in conformità alle vigenti normative.

La realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale è a carico dell'Autorità Portuale la quale deve aver cura di apporre apposita cartellonistica di informazione del divieto di cui all'art. 1, all'ingresso del bacino portuale di *Vado Ligure* e nei pressi delle banchine ove possono sbarcare gli equipaggi delle navi.

Articolo 3

Le Agenzie marittime sono onerate di informare gli equipaggi delle navi che fanno scalo presso le banchine del porto di *Vado Ligure*, dalle quali è possibile accedere alla viabilità comune interessata dalla presente ordinanza.

Articolo 4

I conducenti di motocicli e ciclomotori che impegnano la viabilità pubblica del porto di *Savona e Vado Ligure* devono procedere rispettando i limiti di velocità previsti e prestare la massima attenzione in prossimità dei binari ferroviari, che potranno attraversare solo perpendicolarmente agli stessi.

Articolo 5

I contravventori alla presente ordinanza incorreranno nella sanzione amministrativa di cui all'articolo 1161, 1164 e/o 1174 del Codice della Navigazione, se in aree operative, ovvero nelle sanzioni previste dal Codice della Strada, se in aree non operative, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, o illecito sanzionato da altre norme speciali.

Gli stessi incorreranno nelle sanzioni accessorie previste dal Codice della Strada e relativo Regolamento d'esecuzione, per quanto applicabili.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza la cui pubblicità sia assicurata anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale di questa Capitaneria di porto.

Savona, li 03/01/2017

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Vincenzo VITALE

